



Tribunale di Alessandria
Sezione Civile
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO ART. 83, COMMA III BIS, D.P.R. 115/2002

Il Presidente della sezione civile,

In relazione alla recente modifica normativa introdotta dalla legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016) che ha aggiunto, in tema di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato, all'art. 83 del D.P.R. 115/2002 il comma III bis del seguente tenore:” il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta”, rende noto quanto deciso dai giudici della sezione civile nella riunione del 30.3.2016 .

La norma è entrata in vigore l'1.1.2016 e ,data la sua natura processuale, dovrà trovare applicazione per tutti i decreti di pagamento emessi da tale data.

Quanto ai compensi degli avvocati delle parti ammesse al gratuito patrocinio la liquidazione avverrà alla fine del procedimento con provvedimento separato (decreto) rispetto a quello che definisce il processo. In tal senso deve essere interpretata l'espressione “ contestualmente” inserita nella norma, posto che il decreto di pagamento è tra l'altro sottoposto a un proprio regime di impugnazione (art. 170 D.P.R. 115/02 ossia d. lgs. 150/2011 e quindi con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

L'istanza da parte del difensore, corredata da tutta la documentazione necessaria di cui infra, dovrà pertanto essere presentata entro l'ultima udienza utile prima della decisione, salvo la concessione dei termini previsti per legge (es. termini ex art. 189 e 190 c.p.c.) per il compimento dell'ultimo atto di parte nel qual caso potrà anche essere allegata a tali atti nel rispetto dei predetti termini.

Conseguentemente sull'istanza di liquidazione presentata oltre tali termini il giudice dichiarerà il “non luogo a provvedere” in quanto non più investito del relativo potere, dal momento che il magistrato perde il potere di provvedere alla liquidazione del compenso spettante in virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo la conclusione del procedimento e, quindi, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del processo.

Fa eccezione a questa regola il caso in cui alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1.1.2016) sia stata già celebrata l'ultima udienza utile o siano già scaduti i termini previsti per legge per il deposito dell'ultimo atto di parte e, quindi, non sussistano le condizioni sopra indicate. In questo caso sarà possibile procedere alla liquidazione del compenso con decreto successivo al provvedimento che ha definito il procedimento.

Nel caso dei procedimenti di separazione e/o divorzio giudiziali che vengano trasformati in consensuali /congiunti nella fase presidenziale o avanti il G.I., cioè nel caso in cui non fosse possibile individuare preventivamente l'ultima udienza utile nel senso sopra precisato, è consentito, su richiesta del difensore, concedere un termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione riservando l'emanazione del provvedimento conclusivo alla scadenza del predetto termine. Si ritiene invece che il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (per es. C.T.U.), con compenso da porre a carico dell'erario, possa essere emesso al momento in cui lo stesso abbia esaurito la propria attività e quindi anche anteriormente all'emanazione del provvedimento che conclude il procedimento, costituendo questo il termine ultimo stabilito dalla legge.

All'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati corredata dalla documentazione alla stessa allegata;
- 2) delibera di ammissione;
- 3) certificato di stato famiglia aggiornato;
- 4) dichiarazione dei redditi dall'anno precedente alla delibera di ammissione al beneficio fino all'anno di conclusione del procedimento. Per l'anno in corso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione utile per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc...). In mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito
- 5) analoga documentazione va presentata per il familiare convivente, incluso il convivente more uxorio (non in conflitto di interessi)
- 6) nota spese

Si comunichi a tutte le cancellerie dell'area civile perché ne venga affissa copia in luogo visibile a tutti, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria e per conoscenza al Presidente del Tribunale e al Dirigente Amministrativo

Alessandria, 5.4.2016

Il Presidente di sezione
(dott.ssa C. Santinello)

